



Contratto d'ingresso nel progetto "Appartamenti per l'Autonomia Sim-patia"

Tra

- 1) Cooperativa Sociale Sim-patia (C.F. e P.Iva 01811690138) con sede in Valmorea (CO), via Parini 180, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, di seguito per brevità "*Ente Gestore*"

e

- 2) L'Ospite sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ il ___/___/___ residente nel comune di _____ provincia di _____ in via _____ n° _____, indirizzo mail _____

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di seguito anche solo "*Ospite*"

e

- 3) (da compilare se la domanda è presentata da **un familiare o terzo** - obbligato in solido ai sensi degli artt. 1936 c.c.)

la/il sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ il ___/___/___ residente nel comune di _____ provincia di _____ in via _____ n° _____ indirizzo mail _____

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di seguito per brevità indicato come "**Terzo obbligato**" in solido ai sensi degli artt. 1936 e ss c.c.

e

- 4) (da compilare se la domanda è presentata **dall'amministratore di sostegno, tutore o curatore**)

la/il sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ il ___/___/___ residente nel comune di _____ provincia di _____ in via _____ n° _____ indirizzo mail _____

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di seguito per brevità indicato come "**Tutore, curatore, amministratore di sostegno**",

e

- 5) (da compilare se il contratto viene stipulato anche da un Ente locale che partecipa alla retta).



- consenso rilasciato dall'Ospite, ovvero da chi ha il potere di rappresentarlo, ai fini dell'inserimento dell'Ospite stesso nell'Unità d'Offerta;
- documento con indicazione delle persone autorizzate ad avere informazioni sull'andamento della permanenza dell'ospite presso l'Unità d'Offerta;
- questionario d'ingresso e tutta la documentazione socio-sanitaria mancante qualora la stessa non sia già stata consegnata precedentemente.

L'ingresso dell'Ospite presso l'Unità d'Offerta è consentito entro le ore 11 del giorno concordato per l'ammissione.

3.2 PERIODO DI PROVA

L'inserimento definitivo presso l'Unità d'Offerta avviene in modo graduale ed è subordinato alla valutazione positiva dell'Ente Gestore circa la possibilità di un proficuo inserimento definitivo dell'Ospite. Tale valutazione è emessa all'esito di un periodo di prova pari a 60 giorni decorrenti dalla permanenza dell'Ospite in condizioni di residenzialità.

Decorso il periodo di prova e all'esito positivo della valutazione condotta dall'Ente Gestore, l'Ospite viene accolto definitivamente presso l'Unità d'Offerta, e data comunicazione scritta inoltrata ai Contraenti.

In caso di mancato accoglimento dell'Ospite presso l'Unità d'Offerta, il Contratto deve considerarsi risolto di diritto ai sensi dell'art. 12 del Contratto con conseguenziale dimissione dell'Ospite ai sensi dell'art. 13 del Contratto.

4. PRESTAZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE GESTORE

L'Ente Gestore fornisce le seguenti prestazioni presso l'Unità d'Offerta:

- assistenza medica attraverso l'assegnazione di un medico di base della zona;
- assistenza infermieristica, qualora si ravveda la necessità;
- assistenza alla persona personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA) secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale e dalla Scheda di Valutazione Assistenziale Periodica dell'Ospite;
- reperibilità notturna con intervento in 30 minuti;
- supervisione in assunzione di farmaci;
- prestazioni fisioterapiche secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale;
- percorso educativo secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individuale;
- fornitura dei pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo quanto previsto dal medico responsabile della struttura;
- trasporto a/r verso il centro CDD Sim-Patia da lunedì a venerdì (salvo festivi)

L'Ente Gestore si impegna altresì a:

- predisporre il fascicolo socio-sanitario elettronico dell'Ospite nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti la sua situazione sul piano sanitario, educativo e riabilitativo oltre agli eventuali ricoveri ospedalieri;
- rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;
- rispettare la privacy dell'Ospite così come previsto dalla vigente normativa;
- presenziare a visite specialistiche in caso si ravveda la necessità
- redigere e consegnare una valutazione globale, scritta, dello stato di bisogno dell'Ospite, qualora richiesto;
- informare i Contraenti sulle prestazioni socio-sanitarie erogate nonché sulla situazione psico-fisica dell'Ospite.
- L'Ente Gestore non custodisce somma di denaro appartenente agli Ospiti di ammontare superiore ad € 300,00 (trecento/00). L'Ospite può consegnare piccole somme di denaro che verranno custodite in ufficio amministrazione, per le piccole spese personale e rendicontate adeguatamente.
- L'Ente Gestore declina ogni responsabilità circa la sottrazione di denaro (non custodito negli appositi uffici), di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi che si dovesse verificare all'interno dell'Unità d'Offerta.

5. PRESTAZIONI A CARICO DELL'OSPITE

I Contraenti si impegna/impegnano a:

- provvedere al pagamento della Retta come definita dall'Ente Gestore secondo le modalità e gli importi specificati nel prosieguo;
- rispettare le procedure ed i regolamenti previsti dell'unità d'Offerta dell'Ente Gestore resi noti tramite avvisi o altre comunicazioni dall'Ente Gestore;
- farsi carico di eventuali spese sanitarie non comprese nella Retta e delle spese personali, quali farmaci o visite specialistiche necessarie;



- comunicare al Servizio tutte le informazioni circa le abitudini quotidiane dell'Ospite, in modo tale da permettere agli operatori, che provvederanno alla sua assistenza, di rispondere con prontezza e funzionalità ai bisogni dell'Ospite;
- comunicare con puntualità all'Ente Gestore la variazione dei recapiti telefonici e di residenza sia dell'Ospite che dei Contraenti.

6. PRESTAZIONI A CARICO DELL'ENTE INVIANTE

L'Ente Inviante si impegna a:

- monitorare l'andamento del progetto di inserimento attraverso il Servizio Sociale Comunale e a collaborare con l'Ente Gestore per le necessità emergenti in fase di attuazione del progetto;
- mantenere i contatti con i Contraenti per il confronto in merito al progetto di inserimento in atto e alle eventuali necessità emergenti;
- concordare con i Contraenti l'eventuale compartecipazione al pagamento della Retta come definita annualmente dall'Ente Gestore secondo le modalità e gli importi definiti di seguito e nella Carta dei Servizi, consentendo l'emissione diretta da parte dell'Ente Gestore della fattura per conto dell'Ospite direttamente all'Ente Inviante per la sola quota concordata annualmente tra l'Ente Inviante e il Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno ovvero con il Terzo;
- informare direttamente l'Ente Gestore circa la suddetta compartecipazione posta a carico dell'Ente Inviante previamente concordata;
- rispettare le procedure ed i regolamenti previsti dalla struttura dell'Ente Gestore
- provvedere al pagamento, in via solidale con gli altri eventuali Contraenti.

7. RETTA

Per i servizi resi dall'Ente Gestore è dovuta una retta giornaliera (di seguito anche solo "Retta"), da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

A fronte delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sim-patia, la retta giornaliera è pari a:

€ (+ iva al 5%) **20.00 mensili servizio lavanderia**

In caso di pluralità di contraenti, la Retta sarà ripartita nelle modalità di seguito indicate:

Stipulante/familiare: € _____;

Comune: € _____.

Il Contraente riconosce espressamente che l'Ente Gestore ha la facoltà di variare la Retta di ospitalità nel corso del rapporto contrattuale. La comunicazione di variazione della Retta ai Contraenti con indicazione del nuovo importo, anche a fronte di comunicazione ufficiale agli Enti territoriali, viene effettuata per iscritto ed individualmente con almeno 30 giorni di preavviso.

Il Contraente avrà facoltà di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire entro 15 giorni all'Ente Gestore in caso di mancata accettazione del nuovo importo della Retta. Decorso il termine di 15 giorni per l'esercizio del diritto di recesso, la variazione si considererà accettata e sarà applicata secondo le nuove modalità indicate.

A seguito della comunicazione di recesso il Contraente concorda con l'Ente Gestore il giorno delle dimissioni e provvede a sua cura e spese a trasferire altrove l'Ospite lasciando libero il posto entro il giorno concordato con l'Ente Gestore.

Le dimissioni dovranno avvenire, in ogni caso, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione di recesso. Decorso il termine concordato, ed in ogni caso entro 20 giorni dalla comunicazione del recesso, senza che l'Ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova Retta di degenza fino ad avvenuto abbandono dell'Unità d'Offerta.

La Retta, come sopra individuata, è dovuta anche in caso di assenza dell'Ospite o mancata frequentazione dell'Unità d'Offerta da parte dello stesso, da qualsiasi causa determinata (e dunque, a titolo esemplificativo malattia, ricovero ospedaliero, soggiorno temporaneo o rientro presso il nucleo familiare etc.).

Solo nelle ipotesi di assenze dell'Ospite per ricovero per un periodo superiore a quindici giorni interi e consecutivi, l'Ospite ha diritto ad una riduzione della quota alberghiera della Retta pari al 10%, a decorrere dal 16° giorno.

Dal costo della Retta sono esclusi:

- il costo dei farmaci personali e del materiale per eventuali medicazioni
- il servizio di *lavanderia* (guardaroba ospite) che può essere richiesto con un costo mensile aggiuntivo;
- gli *indumenti personali*
- tutto quanto riguarda i *prodotti per l'igiene personale*.
- servizio parrucchiere/estetista/podologo (secondo listino annuo)
- qualsiasi visita medica extra richiesta dall'Ospite e/o familiare, non prescritta dal medico referente o qualora dovesse essere effettuata in regime di privatistico.
- Il costo forfettario del trasporto per visite private o meno effettuato tramite il nostro personale

E' a totale carico del Contraente, la pianificazione, l'organizzazione del trasporto alla visita e il corrispettivo economico di qualsiasi visita non prevista dalla programmazione interna dell'Ente Gestore;

- Ausili medici e protesici non erogati dal SSN, ticket per visite, analisi, trasporti in ambulanza, cure dentarie, attività a carattere individuale, spese per soggiorni di vacanza, assistenza individuale ospedaliera diurna o notturna.

In ogni caso, l'Ente Gestore si impegna a conservare il posto dell'Ospite in caso di allontanamento a causa di ricovero ospedaliero, per soggiorno vacanze o per rientro temporaneo presso il nucleo familiare, purché si provveda al pagamento regolare della retta.

Il mancato pagamento della quota sanitaria della Retta superiore ad 1 mese legittima l'Ente Gestore a dimettere l'Ospite. In caso di vacanza o rientri in famiglia, occorre pianificare e concordare tale periodo con la Direzione dell'Ente Gestore. In caso di decesso dell'Ospite, sarà dovuta la Retta giornaliera sino alla data di decesso.

8. TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della Retta dovrà essere effettuato mensilmente tramite bonifico bancario o direttamente presso l'Ente Gestore/Unità d'Offerta con pagamento tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese. Sarà cura del Contraente richiedere al Comune di competenza eventuali contributi per il pagamento della Retta. Nel caso in cui il contributo concesso non venga erogato direttamente all'Ospite ovvero al Contraente che ne ha fatto richiesta, l'Ospite ovvero il Contraente richiedente autorizzano l'Ente Gestore ad incassare il predetto contributo direttamente dal Comune erogante.

Il mancato pagamento della Retta alla scadenza concordata ovvero il ritardato pagamento superiore a 5 giorni, legittima l'Ente Gestore ad applicare gli interessi al tasso legale di mora maturati fino all'effettivo pagamento.

Il mancato pagamento della Retta alla scadenza concordata ovvero il ritardato pagamento della Retta superiore a 1 mese legittima l'Ente Gestore a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

9. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto decorre dal giorno dell'ingresso dell'Ospite nell'Unità d'Offerta ed è stipulato a tempo indeterminato.

Il Contratto cesserà:

- per recesso del Contraente, secondo quanto previsto dall'art.12;
- per recesso/risoluzione dell'Ente Gestore, secondo quanto previsto dall'art.12;
- per mancato pagamento della Retta, secondo quanto previsto all'art. 8;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del Contratto;
- per decesso dell'Ospite;

10. RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento tramite comunicazione consegnata a mano in ufficio, spedita con raccomandata A.R. o inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla sede della R.S.D. con preavviso di almeno 30 giorni. Durante il periodo di preavviso è dovuto il pagamento integrale della Retta anche in caso di mancata fruizione del servizio. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la Retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso il Contraente è tenuto al pagamento delle Rette fino al giorno dell'effettivo abbandono della struttura da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e spese dello Stipulante.

11 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

L'Ente Gestore si riserva il diritto di effettuare dell'Ospite spostamenti all'interno dell'ambiente appartamenti nel caso in cui:

- le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

12. RECESSO E RISOLUZIONE DA PARTE DELLA STRUTTURA (INIDONEITA' DELL'OSPITE)

L'Ente Gestore ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso:

- durante il periodo di preavviso, nel termine di 60 giorni dalla data di ammissione nel caso l'Ospite non risulti idoneo alla vita comunitaria ovvero non compatibile con l'utenza dell'Unità d'Offerta ovvero con il progetto proposto;
- mancata condivisione dell'operato dell'equipe di riferimento e/o della direzione dell'Unità d'Offerta da parte dell'Ospite o del Contraente e per inosservanza delle indicazioni sanitarie e organizzative della struttura dell'Unità d'Offerta finalizzate alla tutela della salute della persona e degli altri ospiti;
- per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'Ospite presso l'Unità d'Offerta (come, a esempio, manifestazioni auto ed etero aggressive) o ne rendano inappropriata la permanenza (a esempio per sopravvenuto miglioramento e/o peggioramento psico-fisico);
- per conclusione del progetto condiviso tra Ospite e Unità d'Offerta.

Il Contratto dovrà considerarsi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- per mancato pagamento delle Rette per 1 mese;
- per azioni e/o illeciti penali da parte dell'Ospite incompatibili con la permanenza dello stesso nell'Unità d'Offerta secondo l'insindacabile valutazione dell'Ente Gestore;
- per inadempimento dei Contraenti alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto;
- In caso di recesso o risoluzione del contratto, da qualsiasi causa determinata, la retta giornaliera sarà dovuta sino all'ultimo giorno di permanenza dell'Ospite nell'Unità d'Offerta
- per atti di violenza fisica o psicologica nei confronti di ospiti o operatori;
- per peggioramento della condizione socio-sanitaria tale da rendere impossibile la permanenza in appartamento;
- per rifiuto nell'assunzione della terapia prevista e concordata con il medico

13. DIMISSIONI DELL'OSPITE

Il recesso e la risoluzione del Contratto, da qualsiasi causa determinata, comportano sempre le dimissioni dell'Ospite.

Al verificarsi di una delle ipotesi di dimissioni, i Contraenti si impegnano a provvedere al ricollocamento dell'Ospite in altra struttura entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, salvo quanto previsto all'art. 15.

Qualora si ravveda da parte dell'Unità d'Offerta, o su richiesta del Contraente, la necessità di effettuare il trasferimento dell'Ospite presso altri Servizi dell'Ente Gestore o analoghe Unità di Offerta, si seguirà la procedura prevista per le dimissioni.

In tutti i casi in cui si verifica il recesso o la risoluzione del contratto, la dimissione dell'Ospite dovrà in ogni caso avvenire secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia di dimissioni assistite e protette.

In tutti i casi la retta giornaliera sarà dovuta sino all'ultimo giorno di permanenza dell'Ospite nell'Unità d'Offerta.

14. CARTA DEI SERVIZI

I Contraenti danno atto di aver letto e compreso la Carta dei Servizi e i relativi allegati e di accettare integralmente il contenuto di tali documenti tale per cui la sottoscrizione del presente Contratto, vale anche come accettazione senza riserve dei suddetti documenti.

Le Parti concordano che in caso di contrasto tra il contenuto della Carta dei Servizi e quelle del Contratto, le clausole del Contratto prevarranno.

15. PENALE

Al verificarsi di una delle ipotesi di dimissioni previste e disciplinate dal Contratto e dalla Carta dei Servizi e comunque in ogni ipotesi di dimissioni da qualsiasi causa determinate, i Contraenti dovranno provvedere al ricollocamento dell'Ospite in altra struttura entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione di dimissioni da parte dell'Ente Gestore.

Nel caso di ritardo nel ricollocamento dell'Ospite, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1382 c.c., i Contraenti saranno obbligati a versare all'Ente Gestore, una penale pari all'importo di Euro 40,00, oltre alla Retta giornaliera, per ogni giorno di ritardo, il tutto fatto salvo il diritto dell'Ente Gestore al risarcimento del danno ulteriore.

